

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 aprile 2025, n. 202 C.D.A. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. (P. IVA 01515900742). Rettifica dei pareri di compatibilità favorevoli ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. relativi all'autorizzazione alla realizzazione di strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e del R.R. n. 15/2020 s.m.i. per varie discipline nell'ambito territoriale dell'ASL Brindisi nei bimestri I - III già rilasciati con D.D. n. 106 del 21/03/2024.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 398 del 31/03/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile E.Q. *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”* del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione *Strategie e Governo dell'Offerta*, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, co. 3 del D. Lgs. n. 502/92 (*“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*) prevede che *“Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”*.

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,*

all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione") co. 3 che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;...(omissis)";

- all'art. 5 ("Autorizzazioni"), co. 1 che "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale";
- all'art. 7 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie") che:

"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura ...(omissis).

2. Il comune, ...(omissis), entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) ...(omissis).

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione...(omissis). Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.

...(omissis).

...(omissis)".

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. ("Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche") prevede:

- all'art. 4 ("Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile"), co. 9 che "Negli studi medici di cui all'art. 5, co. 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, co. 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017,

specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell'Offerta.[grassetto aggiunto – NdR]”;

- all'art. 14 (“Fabbisogno”), co. 2 che “*Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:*
 - a. *una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;*
 - b. *una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;*
 - c. *...(omissis) per una o più branche di Area medica ...(omissis);*
 - d. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;*
- dbis.(omissis)”;*
- all'art. 15 (“*Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità*”) che “*1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, co. 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 [sostituita con D.G.R. n. 1825/2022 entrata in vigore l'01/03/2023 – n.d.r.], nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.”.*

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante “*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, co. 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)*” stabilisce, *inter alia*, che:

“*Considerato che:*

(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

(omissis)

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, (...)."

Nell'arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013 **dal 1° al 3° bimestre** decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 15/2020 (dall'08/09/2020 al 07/03/2021), per l'ambito territoriale dell'**ASL Brindisi**, è pervenuta, tra le altre, la richiesta di verifica di compatibilità dal Comune di Fasano (BR), con nota prot. n. 49924 del 29/10/2020 trasmessa a mezzo pec in pari data, a seguito di istanza della società "**C.D.A Diagnostica per Immagini S.r.l.**", P. IVA 01515900742, con sede operativa in **Fasano (BR) alla via Roma n. 2**, per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura "per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i per la disciplina di **OCULISTICA**, di **CHIRURGIA PLASTICA**, e per una o più discipline di **AREA MEDICA E CHIRURGICA**.

Con **D.D. n. 106 del 21/03/2024** la scrivente Sezione ha determinato di "*rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alle richieste trasmesse nell'ambito territoriale dell'ASL Brindisi con riferimento all'arco temporale I – III bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.*", le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità :

- **per la sola branca di OCULISTICA**, nel primo bimestre, dal Comune di Oria, con Pec del 30/10/2020 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_183/4628 del 16/03/2021, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della società "**CENTRO RIABILITAZIONE VISIVA SAN FRANCESCO S.A.S. DI ALIGHIERI VALERIO**", P. IVA 02440710743, con sede operativa in Oria (BR) alla via G. D'Oria n. 73;
- **per una o più discipline relative all' AREA MEDICA e all'AREA CHIRURGICA, e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA**, nel secondo bimestre, dal Comune di Mesagne, con Pec del 30/11/2020 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_183/17728 del 07/12/2020, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**APULIA MEDICAL CENTER S.R.L.**", P. IVA 02639540745, con sede operativa in Mesagne (BR) alla via Brindisi, snc;
- **per una o più discipline relative all' AREA MEDICA e all' AREA CHIRURGICA, per la branca di CHIRURGIA PLASTICA e per quella di OCULISTICA**, nel terzo bimestre, dal Comune di Mesagne, con Pec del 09/02/2021 acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_183/2468 del 12/02/2021, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della società "**CENTRO STUDI MEDICI S.R.L.**", P. IVA 01680070743, con sede operativa in Mesagne (BR) alla via Brindisi n. 148".

Per quanto sopra,

preso atto che, per mero errore materiale, nel citato atto dirigenziale non è stata inserita la richiesta di verifica di compatibilità pervenuta dal Comune di Fasano (BR) a seguito di istanza della società "**C.D.A Diagnostica per Immagini S.r.l.**", per la struttura con sede in **Fasano (BR) alla via Roma n. 2**, per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura "per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i per la disciplina di **OCULISTICA**, di **CHIRURGIA PLASTICA**, e per una o più discipline di **AREA MEDICA E CHIRURGICA**;

considerato che la popolazione residente nell'ambito territoriale dell'ASL di Brindisi al 1° gennaio 2024 è pari a n. 377.058 abitanti (fonte ISTAT), per cui il **fabbisogno** teorico regolamentare ai fini del rilascio del parere di compatibilità e della successiva autorizzazione all'esercizio è pari a:

- **n. 9** (nove) strutture per l'**OCULISTICA**;
- **n. 8** (otto) strutture per una o più discipline di **AREA CHIRURGICA**;
- **n. 5** (cinque) strutture per una o più discipline di **AREA MEDICA**;
- **n. 5** (cinque) strutture per la **CHIRURGIA PLASTICA**;

si propone di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'ASL Brindisi con riferimento all'arco temporale del **1° bimestre** per la tipologia di

struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. anche alla richiesta trasmessa dal Comune di Fasano (BR), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di **C.D.A. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L.**, P. IVA 01515900742, per la struttura ubicata in **Fasano (BR) alla via Roma n. 2** per la disciplina di **OCULISTICA**, di **CHIRURGIA PLASTICA**, e per una o più discipline di **AREA MEDICA E CHIRURGICA**;
con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al co. 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la società destinataria del provvedimento è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, la società dovrà richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, specificando in dettaglio le discipline di area chirurgica e medica.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro
 non rilevato

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'ASL Brindisi con riferimento all'arco temporale del **1° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. anche alla richiesta trasmessa dal Comune di Fasano (BR), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di **C.D.A. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L.**, P. IVA 01515900742, per la struttura ubicata in **Fasano (BR) alla via Roma n. 2** per la disciplina di **OCULISTICA**, di **CHIRURGIA PLASTICA**, e per una o più discipline di **AREA MEDICA E CHIRURGICA**;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al co. 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la società destinataria del provvedimento è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, la società dovrà richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, specificando in dettaglio le discipline di area chirurgica e medica.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante di "CENTRO RIABILITAZIONE VISIVA SAN FRANCESCO S.A.S. DI ALIGHIERI VALERIO" (centro.sanfrancescosas@pec.it);
- al legale rappresentante di "APULIA MEDICAL CENTER S.R.L." (admin@pec.apuliamedicalcenter.com);
- al legale rappresentante di "CENTRO STUDI MEDICI S.R.L." (direzione@pec.centrostudimedici.it);
- al legale rappresentante di "C.D.A. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L." (cdafasano@pec.it);
- al Direttore Generale dell'ASL BRINDISI (protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it);
- al Sindaco del Comune di Mesagne (info@pec.comune.mesagne.br.it);
- al Sindaco del Comune di Oria (protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it);
- al Sindaco del Comune di Fasano (comunefasano@pec.rupar.puglia.it).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro